

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE IV QUATER

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 7718/2024

^

PER: MASIELLO SONIA (C.F. MSLSNO71H70H501Z), nata a Roma il 30.06.1971 ed ivi residente in via P. Farinacci n. 89, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (*Fax:* 06.42.00.56.58; *PEC:* domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro – tempore*, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00187) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI:

- DI GNEO MARIANGELA (C.F. DGNMNG73T63C096P), elettivamente domiciliata a [REDACTED] con notifica PEC al seguente indirizzo: mariangeladigneo@psypec.it;

- DI GIORGI VIRGILIO (C.F. DGRVGL74T31I712H), residente in Via [REDACTED]
[REDACTED]

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: NUNZIATA BRUNDO nata a [REDACTED], residente in

E di: LICCIARDI MARIA (C.F. LCCMRA80T50H892G) E MARIA CRISTINA GIRARDI (C.F. GRRMCR81L54G596Z), rappresentate e difese - giusta mandato rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto – dagli Avv. Maria Annunziata (c.f. NNN MRA 62C47 I019R) e Pasquale Marciano (c.f. MRCPQL92R12A717O) con studio in Salerno alla Piazza Sant’Agostino n. 29 con i quali eleggono domicilio digitale alle seguenti PEC: avv.maria.annunziata@pec.ordineforense.salerno.it , p.marciano@pec.it fax: 089-255011;

 \wedge

1. Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 490 del 17.04.2025 recante la graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lazio, nella parte in cui non è inserita l’odierna ricorrente;

2. Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1286 del 22.05.2025 recante la graduatoria finale rettificata del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lazio, nella parte in cui non è inserita l’odierna ricorrente;

3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE PRINCIPALE

CON IL RICORSO R.G. N. 7718/2024:

1. Del D.D.G. prot. n. 32943 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e

del Merito – U.S.R. per il Lazio rendeva noti gli esiti della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio e la soglia di sbarramento di 37/50 prevista per l'accesso alla prova scritta, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Dell'Avviso prot. n. 38692 del 18.06.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio, nella parte lesiva per la ricorrente ove non risulta inserito il suo nominativo;

3. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito decretava il mancato superamento della prova preselettiva sostenuta da parte ricorrente in data 23.05.2024, ove veniva attribuito alla predetta il punteggio di 36/50;

4. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, in quanto viziati;

5. Dei Quadri di riferimento della prova preselettiva, pubblicati sul sito istituzionale in data 21.05.2024, in violazione del D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 e del D.M. 13.10.2022 n. 194;

6. Dell'Avviso prot. n. 100797 del 03.07.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante il calendario della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 per le candidate in gravidanza o allattamento precedentemente impossibilitate ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487/94, nonché in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto l'ammissione di aspiranti precedentemente esclusi, programmata per il giorno 30.07.2024, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Dell'Avviso prot. n. 45938 del 12.07.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha reso nota la sede di svolgimento della prova suppletiva preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art.

10 del concorso *de quo*.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente impugnava la sua esclusione dallo svolgimento della prova scritta, determinata dal mancato superamento della soglia di sbarramento di 37/50 in relazione alla prova preselettiva del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lazio.

La ricorrente rappresentava di aver subito un notevole pregiudizio in sede di svolgimento della prova preselettiva, tenuto conto della ambiguità della formulazione dei quesiti; circostanza alla quale si aggiungeva quella della violazione del principio di parità di trattamento tra candidati nella differente determinazione delle soglie di accesso alla prova scritta.

La procedura concorsuale avviata veniva portata a conclusione come si evince dalla pubblicazione, nelle more del presente giudizio, del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 490 del 17.04.2025 di pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lazio, ove non veniva inserita l'odierna ricorrente (*cfr. doc. 1: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 490 del 17.04.2025*).

Con successivo D.D.G. prot. n. 1286 del 22.05.2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava la graduatoria rettificata del concorso per Dirigenti Scolastici per la regione Lazio, ove non compariva allo stesso modo il nominativo della ricorrente (*cfr. doc. 2: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1286 del 22.05.2025*).

Senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che si riportano come di seguito in punto di diritto, così come integrati con i presenti motivi aggiunti, avverso la graduatoria finale di merito del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 490 del 17.04.2025, come sopra rappresentata e difesa, ricorre con motivi aggiunti innanzi all'Ecc.mo T.A.R. adito, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, in quanto illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza

MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE SOGLIE DI ACCESSO ALLA PROVA SCRITTA NELLE DIVERSE REGIONI. ILLEGITTIMITÀ DELLA DIFFERENTE DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DA PARTE DEI SINGOLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI. CONSEGUIMENTO, DA PARTE DELLA RICORRENTE, DELLA SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO PREVISTA A LIVELLO NAZIONALE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COSTITUZIONE.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito è incorso in una palese violazione di legge, consistente nella formulazione di quesiti e nella individuazione di risposte affetti da evidenti errori.

Si precisa, con riferimento alla posizione di parte ricorrente, che la predetta riscontrava irregolarità in ordine al seguente quesito che, conseguentemente, le veniva valutato negativamente:

1. QUESITO N. 4:

PPCDS - LAZIO
CF: MSLSNO71H70H501Z

DOMANDA 4

Quanti punti indica Deming per supportare la trasformazione e sostenere il cambiamento?

a	9 punti.	<input checked="" type="checkbox"/>
b	12 punti.	<input type="checkbox"/>
* c	14 punti.	<input type="checkbox"/>
d	7 punti.	<input type="checkbox"/>

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta a) "9 punti", ove invece il Ministero resistente individuava quale corretta la c) "14 punti".

Il quesito contestato richiedeva di specificare i punti che "indica Deming per supportare la trasformazione e sostenere il cambiamento".

Con la formulazione del detto quesito veniva chiesto in maniera molto generica: “*Quanti punti indica Deming per supportare la trasformazione e sostenere il cambiamento?*”.

All'interno della domanda non veniva specificata questa trasformazione/cambiamento, concetti tra loro sinonimici ma di amplissimo spettro semantico da quale opera sono desunti.

Nessun riferimento bibliografico, periodo di produzione, non un titolo preciso, una casa editrice o un anno di edizione, a cui fare riferimento per poter individuare una risposta precisa.

In tal modo al candidato veniva affidato l'impossibile compito di orientarsi nella notevole mole della letteratura specializzata nel settore.

La risposta fornita dalla candidata (nove – 9) si può leggere avvalendosi di una sitografia specializzata (<https://www.softskills.site/pdca-il-ciclo-di-deming-per-il-miglioramento-continuo/>) riferita alle scienze dell'organizzazione che scandisce in 9 punti il processo di trasformazione e miglioramento dell'organizzazione.

La notevole ambiguità del quesito si può desumere anche dai seguenti siti sempre di teoria delle organizzazioni che utilizzano numeri sempre differenti di punti: <https://www.studiotarabellaluca.com/una-metodologia-per-monitorare-landamento-della-tua-attivita-il-ciclo-di-deming/> .

O ancora: <https://www.sistemieconsulenze.it/pdca-ciclo-di-deming/>.

Il quesito in oggetto ha determinato in capo al candidato un notevole disagio, considerato che non è stato fornito alcun riferimento bibliografico preciso, nella mole notevole di letteratura sul tema, con conseguente impossibilità di circoscrivere l'ambito di risposta.

William E. Deming, l'autore del pensiero di cui al candidato si richiede la conoscenza, ebbe modo di enunciare la sua teoria nell'estate del 1950 in Giappone, allora controllato dalle truppe americane, invitato dalla Unione degli scienziati ed ingegneri giapponesi.

In quella occasione introduce un approccio ciclico alla progettazione, produzione e vendita del prodotto che articolò in 6 passaggi.

Partendo dalle considerazioni di Deming, alcuni dirigenti d'azienda giapponesi hanno rivisto il ciclo trasformandolo da strumento specifico per il controllo della produzione ad uno strumento più generale per gestire e controllare un qualsiasi processo nasce in questo modo il ciclo PDCA che

è progressivamente formalizzato tra il 1985 e il 1990 da studiosi come Masaaki Imai, Shigeru Mizuno e Kaoru Ishikawa.

Da allora la letteratura specialistica sulla Psicologia delle risorse umane, ma anche Management aziendale sia occidentale che orientale ha interpretato e sistematizzato il pensiero di Deming in varie forme e a parte una certa univocità nel più famoso ciclo PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) che nella manualistica più diffusa viene riconosciuto come suddiviso in 4 fasi.

Altri aspetti del pensiero di Deming sono tutt'altro che univoci, come ad esempio quelli per supportare la trasformazione e sostenere il cambiamento.

Espressione spesso ripetuta nelle sue opere, per non parlare di quelle dei suoi interpreti e studiosi che le hanno sistematizzate in manuali tradotti in moltissime lingue.

Si riporta di seguito una bibliografia minima sul pensiero di W.E. Deming da cui si può desumere la scarsa univocità nella risposta alla domanda 4.

- *Corinne n. Johnson, The benefits of PDCA, Use of the cycle for continual process improvement, Back to Basic;*
- *Grace Gorenflo, John W. Moran, The ABC of PDCA;*
- *Hank Marquis, How to roll the Deming Wheel, DITY Weekly Newsletter Vol. 5, 28 July 15, 2009;*
- *Kaoru Ishikawa, What is the total quality control? The Japanese way, Prentice Hall, 1985;*
- *M. Nur Nasution, A Deming Cycle as a tool of improving a Continuous Service Quality, Indonesian Management & Accounting research vol. 5 No. 1 – January 2006 pp. 53-78;*
- *M. Sokovic, D. Pavletic, K. Kern Pipan, Quality improvement methodologies, PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSSCA, Journal of Achievement in Materials and Manufacturing engineering, Vol. 43, Issue 1 – Nov. 2010;*
- *Maasaki Imai, Kaizen: the key to japanesecompetitive success, Random House, 1986;*
- *Mizuno S., Companywide total quality control, Tokyo, Asian Productivity Organization, 1988;*

• *Peter J. Kolesar, What Deming Told to Japanese in 1950, Quality Management Journal, Oct. 1994 – DOI 10.1080/10686967.1994.11918672;*

• *Pratik M. Patel, Vivek A. Deshpande, Application of PLAN-DO-CHECK-ACT Cycle for Quality and Productivity Improvement, A review, International Journal for Research in Applied Science & engineering Technology (IJRASET), Vol. 5, Issue 1, Jan 2017 – IC Value 13:98 ISSN: 2321-9653;*

• *Ronald di moen and clifford l Norman circling Bach clearing up mitts about the deming syke and sing how it keeps evolving www.qualityprogress.com;*

• *Ronald moen and clifford Norman the history of the p di S Cycle Proceedings from the Stevens asian network for quality Congress Tokyo September seventeen;*

• *Ronald Moen, Foundation and history of the PDSA Cycle;*

• *Ronald Moen, Clifford Norman, Evolution of the PDCA Cycle;*

• *W Edwards deming elementary principles of the statistical control of quality japanese Union of scientists and engineers, 1950;*

• *W Edwards Deming, Out of the crisis, Massachusetts Institute of Technology press, 1986;*

• *W Edwards Deming, The New Economics, Massachusetts Institute of Technology press, 1993;*

• *Walter A. Shewhart, Statistical method from the viewpoint of quality control, edited by W Edwards Deming the graduate School the Department of agriculture Washington, 1939;*

• *Z. Hasan, M.S. Hossain, Improvement of effectiveness by applying PDCA Cycle or KAIZEN: an experimental study on Engineering students Journal of Scientific Research – J. Sci. Res. 10(2), 159-173 (2018).*

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, tenuto conto della mancanza di univocità del quesito n. 4, alla ricorrente dovrà essere riconosciuto un ulteriore punto spettante in relazione alla risposta fornita.

Nella procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha articolato i quesiti in maniera fuorviante, come emerge dalla predisposizione della domanda n. 4.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: *"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte **all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno**; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche*

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per l’accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *“Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficcate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, “le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l’uno non può essere arbitrariamente dedotto dall’altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta*

dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nello stesso senso, si precisa ancora come il Giudice Amministrativo non possa compiere un <<[...] sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, se non nei limiti più volte ribaditi dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). 6.3 Considerato che per essere configurabili vizi di legittimità apprezzabili dal giudice amministrativo debba essersi in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare [...] >> (cfr. T.A.R. Lazio, n. 6872/2023; T.A.R. Lazio n. 15706/2023).

Nel caso di specie, non si controverte in ordine ad una valutazione relativa alla discrezionalità dell'Amministrazione, essendo il sindacato dell'operato del Ministero circoscritto alla erroneità dei quesiti e delle risposte formulate, rispetto alle linee guida e ai quadri di riferimento.

La *quaestio iuris* attiene alla manifesta illogicità sia nella esplicazione della domanda contestata, che nella risposta individuate come corretta.

La condotta del Ministero resistente è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che l'odierna parte ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione al

quesito posto all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la valutazione sufficiente per poter accedere al corso di formazione per Dirigenti Scolastici.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza".

Come avvalorato dalla <<[...] *consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindere - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, la parte ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (cfr., ex plurimis Cons. St., sez. VI 9 gennaio 2023, n. 219)>>.*

Nel caso di specie, si rappresenta che la soglia di sbarramento prevista dalla Regione Lazio per il superamento della prova preselettiva e la conseguente ammissione alla prova scritta è pari a 37/50.

Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 36/50 e che pertanto risulta esclusa dalla possibilità di svolgere la prova scritta del concorso *de quo* per un solo quesito.

Il concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 è stato articolato in tutte le sue fasi a livello regionale, circostanza che ha determinato le varie Regioni ad individuare una soglia di sbarramento per il superamento della prova preselettiva differenziato a seconda dei posti messi a concorso.

Si è in tal modo inevitabilmente creata una disparità di trattamento, come si evince dalla circostanza per cui la ricorrente, con il medesimo punteggio e presso un'altra Regione, avrebbe ottenuto la soglia della sufficienza e sarebbe stata ammessa alla successiva prova scritta.

Le condizioni di accesso alla prova scritta non sono state pertanto paritarie tra i candidati, situazione censurabile sotto il profilo della illogicità e irragionevolezza, emergendo una notevole sproporzione tra posti disponibili e partecipanti da un lato e disparità di condizioni nelle varie regioni dall'altro.

A conferma di ciò basti considerare la soglia di sbarramento prevista in ciascuna Regione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha illogicamente impedito, nell'ambito della presente procedura concorsuale, l'accesso alla prova scritta in favore di candidati pregiudicati per il solo fatto di aver partecipato in una Regione piuttosto che in un'altra.

Si rappresenta difatti che la ricorrente avrebbe avuto legittimo accesso alla prova scritta qualora avesse partecipato in altre regioni.

È del tutto irragionevole la scelta in capo al Ministero resistente di consentire ai vari Uffici Scolastici Regionali di individuare, regione per regione, la soglia di sbarramento necessaria per partecipare alla prova scritta, circostanza che ha creato una notevole discriminazione in danno dell'odierna ricorrente.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 7, DEL D.D.G. M.I.M. N. 2788 DEL 18.12.2023 E DELL'ART. 10, COMMA 2 LETT. D), DEL D.M. 13.10.2022 N. 194, IN RELAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI "QUADRI DI RIFERIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA". VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 si è tenuta con modalità contrastanti sia con il contenuto della *lex specialis* costituita dal Bando, che dal relativo Regolamento di cui al D.M. 13 ottobre 2022 n. 194.

Si precisa che l'art. 6 del D.M. n. 194/2022 prevedeva espressamente in relazione alla prova preselettiva quanto segue:

<<1. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni qualora il numero dei candidati lo richieda. 3. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che siano assicurate l'omogeneità e l'equivalenza dei quesiti, così da garantire il medesimo grado di selettività della prova. [...]>>.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. n. 194/2022, la prova preselettiva consisteva in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla vertenti sui medesimi ambiti disciplinari previsti per la prova scritta, di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento.

Il successivo art. 7, in tema di "Prova scritta", prevedeva al secondo comma quale oggetto dei cinque quesiti a risposta aperta i seguenti ambiti disciplinari:

<<[...] a) *Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;* b) *Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;* c) *Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;* d) *Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all'interno di una adeguata progettazione pedagogica;* e) *Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;* f) *Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;* g) *Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni;* h) *Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;* i) *Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea [...]*>>.

Per lo svolgimento della preselezione non veniva prevista la pubblicazione della banca dati, dovendo pertanto i candidati basare la loro preparazione esclusivamente sulla base delle materie oggetto degli ambiti disciplinari indicati dal Regolamento e riportati successivamente nel Bando di concorso.

La *lex specialis* così determinava l'oggetto e le modalità di svolgimento della prova preselettiva al comma 3 dell'art. 6:

<<[...]3. La prova preselettiva ha la durata di 75 minuti e consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, sei per ciascuno degli ambiti disciplinari a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 7, comma 2 del DM e due per l'ambito disciplinare i) del predetto articolo, predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico in caso di predisposizione da parte di soggetti esterni demandati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del DM.[...]>>.

La ricorrente confidava pertanto nelle materie e negli ambiti disciplinari di cui all'art. 7 del D.M. n. 194/2022, indirizzando e circoscrivendo in tal modo la sua preparazione.

Pur tuttavia, il giorno precedente lo svolgimento della prova preselettiva venivano inaspettatamente pubblicati sul sito istituzionale del Ministero resistenti i "Quadri di riferimento per la prova preselettiva", non previsti né dal D.M. n. 194/2022 né tantomeno dal Bando di concorso (*cfr. doc. 6 ricorso*).

Il Ministero resistente è incorso in un'aperta violazione di legge in quanto non solo ha pubblicato dei quadri di riferimento per la prova preselettiva che non erano contemplati nel regolamento né tantomeno dalla *lex specialis*, ma ha ampliato l'oggetto degli ambiti disciplinari originariamente previsti dal D.M. n. 194/2022.

Si precisa difatti che i quadri di riferimento, pur richiamando quanto oggetto delle aree tematiche di cui all'art. 7 del Regolamento, hanno esteso l'oggetto di studio riportando molte norme di legge, nonché riferimenti bibliografici, a distanza di meno di un giorno dallo svolgimento della prova preselettiva.

Ciò ha ingenerato una estrema confusione nei confronti dei candidati, i quali avevano ben confidato nello studio degli ambiti disciplinari assegnati, in relazione ai quali erano ben consci di non dover attendere la pubblicazione di una banca dati, né di quadri di riferimento.

L'art. 7 del D.M. n. 194/2022, come riportato nel Bando di concorso, era pertanto già esaustivo in quanto esplicitava le materie sulle quali difatti i candidati hanno focalizzato il loro studio.

A conferma di ciò, si consideri che l'art. 10 del D.M. n. 194/2022 in tema di *“Predisposizione delle prove”* prevedeva espressamente alla lettera d) il compito, in capo al Comitato Tecnico Scientifico, di definire ***“i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, da pubblicarsi prima dello svolgimento delle prove”***.

Ebbene, non vi è alcun riferimento alla prova preselettiva, circostanza che dimostra come non era assolutamente contemplata la pubblicazione dei quadri di riferimento per la predetta prova, illogicamente e peraltro tardivamente pubblicati dal Ministero resistente sul proprio sito istituzionale in prossimità dell'avvio della preselezione.

La condotta del Ministero resistente merita di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, tenuto conto che la pubblicazione dei quadri di riferimento, oltre a confliggere con il tenore del Bando e del Regolamento, è assolutamente tardiva, non rispettando in tal modo il principio di trasparenza che deve governare la Pubblica Amministrazione.

Ferma restando la mancata indicazione nel Bando e nel Regolamento della previsione relativa alla pubblicazione dei quadri di riferimento, il Ministero resistente avrebbe dovuto rendere note ai candidati le modalità di svolgimento e preparazione della prova preselettiva, in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza sulla medesima gravanti.

L'art. 19 del D. Lgs. N. 33/2013 prevede difatti che: *<<1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione ((, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori)). 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente ((aggiornati i dati di cui al comma 1)). [...]>>.*

Il Ministero resistente non ha rispettato il tenore della suindicata norma, considerato che ha pubblicato quadri di riferimento non contemplati dal Bando e dal Regolamento, non procedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023.

Qualora avesse proceduto conformemente a quanto prescritto dalla legge, il Ministero resistente avrebbe pubblicato con notevole anticipo i quadri di riferimento, al fine di consentire ai candidati di consultarli in tempo utile per lo svolgimento della prova preselettiva.

Si consideri a tal riguardo che nella precedente tornata concorsuale di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 i quadri di riferimento venivano pubblicati quasi un mese prima dello svolgimento della preselezione, sulla base delle indicazioni presenti nello stesso Bando di concorso che prevedeva la comunicazione di tutte le indicazioni operative almeno 15 giorni prima della prova.

I quadri di riferimento, così come predisposti, si pongono in aperto contrasto con quello che aveva costituito oggetto di studio per i candidati, sino al giorno prima dello svolgimento della preselettiva.

Da un raffronto tra gli ambiti disciplinari di cui all'art. 7 del D.M. n. 194/2022 e i quadri di riferimento, emerge chiaramente che:

- La formulazione dei quadri di riferimento appare più dettagliata ed analitica, laddove riporta norme di legge, decreti, note ministeriale ed anche riferimenti bibliografici che, tenuto conto dell'esiguo tempo a disposizione concesso ai candidati, ha ingenerato nei loro confronti solo confusione ed ansia.

- Per alcune Aree Tematiche sono stati introdotti elementi di novità, non previsti nel Regolamento e nel Bando.

Si consideri l'Area Tematica A laddove, all'interno della normativa, viene richiamata la legge 29 aprile 2024, n. 56 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

I quesiti sono stati dunque programmati sulla base di una normativa successiva alla predisposizione e validazione dei quesiti da parte del Comitato Tecnico Scientifico.

Anche con riferimento all'Area Tematica B, corrispondente all'ambito disciplinare *“b) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali”*, si evidenzia la scarsa indicazione delle aree oggetto di studio.

A riprova di tanto, è sufficiente osservare il contenuto della medesima area dei quadri di riferimento del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, di carattere estremamente più dettagliato (*cfr. doc. 7 ricorso*).

I Quadri di riferimento del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 si caratterizzavano, nelle loro 64 pagine, per la loro specificità ed accuratezza nella indicazione della normativa di riferimento e dei riferimenti bibliografici, elementi non presenti nei Quadri pubblicati per la corrente tornata concorsuale.

Con riferimento all'Area Tematica G, il Ministero resistente ha esplicitato nel dettaglio l'articolazione della predetta, individuando tre sotto-aree con i rispettivi contenuti specifici di riferimento, non presenti invece nell'art. 7 del D.M. n. 198/2022.

Anche con riferimento a tale Area Tematica, si appalesa la manifesta illogicità della condotta del Ministero resistente, che merita di essere censurata in quanto in aperta violazione dei principi di trasparenza e pubblicità che devono governare lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.D.G. M.I.M. N. 2788 DEL 18.12.2023 E DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.M. 13.10.2022 N. 194. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, DEL D.P.R. 16 GIUGNO 2023 N. 82, IN RELAZIONE ALLA INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ ED UNICITÀ DELLA PROVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento:

*<<[...] L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si espleta **contestualmente e con identiche modalità** nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni qualora il numero dei candidati lo richieda>>.*

L'art. 6 comma 1 del Bando specificava quanto segue con riferimento alle modalità di svolgimento della prova preselettiva: *<<[...] 1. L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, organizzata qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del DM, si svolge nella sede individuata nell'USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione. La prova preselettiva può essere svolta anche in più sessioni in*

relazione al numero dei candidati, in modo tale da garantire il medesimo grado di selettività della prova stessa. L'omogeneità e l'equivalenza dei differenti quesiti somministrati nelle eventuali differenti sessioni, è garantita dall'estrazione degli stessi da una medesima banca dati, predisposta in modo da assicurare sempre l'articolazione della prova somministrata per come descritta al successivo comma 3>>.

Sia il Regolamento che il Bando di concorso prevedevano dunque che lo svolgimento della prova preselettiva dovesse avvenire “**contestualmente e con identiche modalità**” nelle sedi individuate dai singoli Uffici Scolastici Regionali, circostanza per cui veniva correttamente individuata la data del 23.05.2024 per lo svolgimento della prova preselettiva in tutta Italia.

L'art. 4 del Bando, in relazione alla trasmissione della domanda di partecipazione, specificava che ciascun candidato doveva specificare l'esigenza di tempi aggiuntivi o misure compensative, trasmettendo la relativa certificazione sanitaria.

Con riferimento alle donne in stato interessante, si precisa che le predette non prendevano parte alla prova preselettiva, per le quali il Ministero resistente calendarizzava lo svolgimento di una prova suppletiva per la data del 30 luglio 2024, pertanto oltre un mese dopo l'espletamento della ordinaria preselezione.

Con Avviso prot. n. 100797 del 03.07.2024 il Ministero resistente forniva le seguenti indicazioni: <<*Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 6 del bando di concorso (DPIT 18 dicembre 2023, n. 2788), si comunica che la suppletiva della prova preselettiva del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali per le candidate precedentemente impossibilitate ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del DPR n. 487/1994 nonché in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto l'ammissione alla procedura concorsuale di aspiranti che ne erano stati esclusi, si svolgerà il 30 luglio 2024 in un unico turno giornaliero, dalle ore 14:30 alle ore 15:45. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 del giorno della prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti [...]*>> (cfr. doc. 8 ricorso).

Con successivo Avviso prot. n. 45938 del 12.07.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio rendeva nota la sede di svolgimento della prova suppletiva della preselezione del concorso in oggetto (*cfr. doc. 9 ricorso*).

La resistente Amministrazione ha motivato la programmazione e l'espletamento della prova preselettiva in una sessione suppletiva sulla base del contenuto dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 82/2023.

Si evidenzia tuttavia che il tenore della citata norma non legittima il Ministero dell'Istruzione e del Merito a programmare una prova preselettiva in una sessione suppletiva in favore dei soggetti precedentemente impossibilitati a partecipare alla sessione ordinaria:

<<[...] 7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento>>.

La richiamata disposizione, a tutela dei candidati impossibilitati al rispetto del calendario previsto dal Bando, concede la possibilità per i predetti di svolgere la prova concorsuale anche attraverso modalità asincrone, prevedendo eventualmente misure di carattere organizzativo tali da garantire in ogni caso il rispetto dell'unicità della prova.

Ciò nel caso di specie non si è verificato, tenuto conto che il Ministero resistente ha programmato lo svolgimento della prova preselettiva in favore delle candidate in stato interessante dopo oltre un mese dall'espletamento della preselezione ordinaria.

Non è pertinente il richiamo all'art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487/94 da parte della resistente, in quanto la normativa applicabile non prevede lo svolgimento della prova, in caso di impossibilità,

in una sessione suppletiva, ma garantisce l'espletamento in modalità eventualmente meno difficoltose in considerazione delle condizioni di salute delle aspiranti candidate.

A conferma della manifesta illogicità della scelta del Ministero resistente, incompatibile con l'art. 7 comma 7 del D. P.R. n. 487/94, si osservi altresì che le candidate in stato interessante o in allattamento sono state convocate in presenza.

È dunque del tutto illogica la scelta in capo all'Amministrazione di calendarizzare una prova suppletiva in favore delle predette a distanza di oltre un mese dallo svolgimento della preselettiva, programmando la detta prova in modalità in presenza.

Non si comprende la *ratio* sottesa a tale scelta, tenuto conto che le difficoltà delle candidate nel presenziare alla seduta del 23.05.2024 si potrebbero inevitabilmente riproporre anche nella seduta straordinaria del 30.07.2024.

Il Ministero resistente ha agito non solo e tanto in aperta violazione del Regolamento concernente lo svolgimento dei pubblici impieghi, ma altresì in contrasto con lo stesso tenore del Bando di concorso e del D.M. n. 194/2022, il cui art. 6 comma 2 prevedeva espressamente l'espletamento della prova "contestualmente e con identiche modalità" nelle sedi individuate dagli USR.

La violazione nella quale è incorso il Ministero è notevole, tenuto conto che ha consentito ai candidati impossibilitati a svolgere la prova preselettiva nella sessione ordinaria di essere ammessi in una sessione suppletiva – non contemplata dal Bando – concedendo ai predetti oltre un mese e mezzo di tempo per poter approfondire le tematiche di studio, nonché dei quadri di riferimento tardivamente pubblicati.

A ciò deve aggiungersi un ulteriore rilevante elemento, costituito dalla rilevanza dei punteggi che i detti candidati conseguiranno all'esito della prova.

Come esposto nella parte in fatto, l'U.S.R. per il Lazio ha reso nota la soglia di sbarramento di 37/50 ai fini dell'accesso alla prova scritta del concorso *de quo*.

È ben evidente che, a fronte degli ulteriori punteggi che verranno conseguiti dai candidati della prova suppletiva, le sorti della preselezione potrebbero essere rideterminate, sulla base delle valutazioni dei predetti.

La ricorrente, la quale ha conseguito il punteggio pari a 36/50, è stata esclusa dallo svolgimento di una prova scritta per il cui accesso è richiesto il punteggio pari a 37/50.

Valutazione quest'ultima che deve considerarsi come mutevole, considerato che all'esito della prova preselettiva suppletiva verrà rideterminata sulla base degli ulteriori risultati conseguiti da coloro che non hanno preso parte alla sessione ordinaria.

Ci si chiede pertanto come possa aver il Ministero resistente operato una simile limitazione e conseguentemente disposto l'esclusione dei ricorrenti, pur avendo questi ultimi ottenuto un punteggio superiore alla sufficienza.

Secondo la costante Giurisprudenza amministrativa, incombe l'obbligo in capo alle Amministrazioni di <<[...] non violare i principi generali applicabili per le procedure concorsuali e selettive, tra cui, quello di contestualità nello svolgimento delle prove di esame, quale corollario della par condicio tra candidati. 6.1. Il rispetto di detto corollario, che opera sul piano del corretto svolgimento delle prove, impone la non discriminazione di tutti i candidati e richiede per essi l'osservanza delle medesime condizioni ... "temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove, sicché essi si pongono presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli " (Cons. Stato sez. III, sent. 21 dicembre 2002, n. 2155)>>. 6.2. Il principio di contestualità delle prove concorsuali costituisce un corollario del principio della par condicio dei candidati, secondo il quale per questi ultimi devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e di valutazione delle prove, nonché di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione. Nel caso, invece, di svolgimento di prove suppletive, dovute all'impossibilità di partecipare alle prove concorsuali nelle date stabilite a causa della contrazione del virus Covid -19 non solo non ci sarebbe identità delle relative tracce, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione delle prove. 6.3. Per la costante giurisprudenza, la disciplina del concorso pubblico si

uniforma al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e contestualità, in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento. 6.4. Di contro, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al "buon andamento" di cui all'art. 97 della Costituzione, avrebbe comportato una insanabile lesione del principio costituzionale d'imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento ed organizzazione del pubblico impiego>> (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 8301 del 26.09.2022; in senso conforme Consiglio di Stato, ordinanza 14 luglio 2022, n. 3312; T.A.R. Catanzaro n. 179 del 03.02.2023).

Anche nella fattispecie oggetto di causa non può pertanto essere ignorato il <<[...] tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare la rigida osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto la par condicio tra i candidati>> (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 765 e 766 del 24.01.2024).

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto atti connessi e consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione.

^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa chiede
l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

IN VIA PRINCIPALE

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, con riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio di un punto in relazione al quesito sopra contestato, nelle parti e per le motivazioni espresse.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 490 del 17.04.2025;
2. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1286 del 22.05.2025.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 29.05.2025

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

¹ ¹ Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *“il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente”* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).